



REGIONE CAMPANIA	I
COPIA	
Protocollo N.0496287/2025 del 02/10/2025	
Firmatario: Ornella Famiglietti, GIUSEPPE FILIPPONE, MARIA MESSINA	
RISERVATO	

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

201.00.00

RISERVATA

All'Ufficio Legislativo del Presidente

E p.c.

Al Presidente della Giunta Regionale

Oggetto: Conferimento incarichi dirigenziali ex Avviso pubblico (D.G.R. n. 94 del 24/02/2025 e n. 123 del 17/3/2025). Assenza di formali procedure selettive e/o comparative. Inesistenza degli organi valutativi. Incarichi dirigenziali in Advocatura regionale e conferimento ex D.G.R. n. 590 del 06/08/2025. Chiarimenti sulle modalità selettive adottate. Richiesta esibizione atti valutativi e di comprova della idoneità degli assegnatari. Chiarimenti sulla incompatibilità della carica di Capo di Gabinetto e incarico dirigenziale in Advocatura. Riscontro.

Si fornisce di seguito riscontro all'interrogazione in oggetto a firma della Consigliera Muscarà che viene suddivisa in paragrafi, al fine di dare analitica contezza di quanto richiesto.

1. Procedure di Conferimento, Istruttoria

In merito all'assenza di procedure selettive, comparative e di istruttoria, prospettato nelle premesse dell'interrogazione si evidenzia che i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono stabiliti dall'art. 5 del Disciplinare per il conferimento degli stessi, approvato con D.G.R. n. 472/2012 e modificato/integrato dalla D.G.R. n. 557/2020, ossia con una predeterminazione, positivizzata nei ridetti atti amministrativi richiamati, molto risalente nel tempo e antecedentemente, di gran lunga, agli interpelli emessi nell'anno 2025 ed oggetto dell'interrogazione.

I requisiti per partecipare all'interpello sono stati determinati con D.G.R. n. 123/2025, in ottemperanza al vigente quadro normativo ed in attuazione ed esecuzione della riforma dell'ordinamento delle strutture amministrative della Giunta regionale approvata, come certamente noto all'interrogante quale componente dell'Organo legislativo regionale che l'ha adottata, con Legge regionale n. 6/2024, a sua volta emanata in adempimento alle statuizioni della Consulta che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente sistema ordinamentale regionale.

L'istruttoria tecnica è stata svolta, come per legge, dall'Ufficio Conferimenti Incarichi Dirigenziali 50.14.12 (oggi U.O.S. 201.01.01) ossia dall'Unità Operativa dirigenziale competente, *ratione materiae*, per i procedimenti de quibus ex articoli 4 e seguenti della Legge n. 241/90, con l'ausilio di

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

una Task Force, all'uopo istituita, onde verificare la sussistenza dei requisiti di ammissione alla procedura.

Successivamente a tale fase istruttoria, i Direttori Generali incaricati sono stati consultati dagli Assessori incaricati per l'individuazione dei dirigenti dei Settori e hanno formulato le proposte per i dirigenti delle unità operative semplici. Quindi, la Giunta, quale organo competente, alla deliberazione, ha proceduto alle nomine sulla base delle ridette attività istruttorie.

La giurisprudenza amministrativa del resto, come confermato, *ex plurimis*, dalla sentenza n. 7973/2025 del TAR Lazio, ha riconosciuto, peraltro, la netta distinzione intercorrente tra le procedure di interpello e le procedure concorsuali riconoscendo, nel caso al vaglio, la piena legittimità delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, oggetto di contenzioso. Il concorso è, infatti, una procedura volta al reclutamento di personale nei ruoli della Pubblica Amministrazione, in ottemperanza al dettato costituzionale per cui ai pubblici uffici si accede esclusivamente tramite procedure selettive; laddove l'interpello è un istituto volto al conferimento temporaneo di incarichi di responsabilità; con annesso differente regime normativo ed economico finanziario di applicazione.

La distinzione tra i ridetti istituti è, peraltro, pienamente coerente con l'assetto normativo vigente nonché col principio di separazione tra politica e dirigenza, cristallizzato nell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e nello Statuto regionale.

L'articolata normativa sulla dirigenza pubblica distingue, infatti, la qualifica dirigenziale (il ruolo dirigenziale, per definizione stabile, unico, assunto mediante accesso per concorso e quindi all'esito di procedure pubbliche selettive) dall'incarico dirigenziale (temporaneo, accessivo, relativo ad uno specifico ufficio), calibrato sugli obiettivi che l'Organo politico intende raggiungere, contenuti nel programma di mandato ed, a cascata, negli strumenti di programmazione economico-finanziaria e di performance dei dirigenti (il d.lgs 150/09 ed ss.mm.ii. contempla l'istituto, non a caso, della revoca dell'incarico dirigenziale, e non della perdita del ruolo di dirigente, allorquando il dirigente preposto, reiteratamente, non raggiunga gli obiettivi prefissati)-

Pertanto, la lamentata invasione della sfera gestionale da parte della Giunta regionale appare priva di fondamento, alla luce del quadro normativo di riferimento e del contenuto effettivo degli atti in esame. Va ribadito che l'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 attribuisce agli organi di governo la funzione di definire gli indirizzi generali, i criteri di organizzazione e gli obiettivi strategici dell'azione amministrativa, riservando, invece, alla dirigenza l'attività di attuazione e gestione concreta delle risorse. È in tale alveo che devono essere collocate le deliberazioni della Giunta regionale nn. 94 e 123 del 2025, le quali non hanno in alcun modo provveduto al conferimento di specifici incarichi, ma si sono limitate a fissare i requisiti professionali e le linee organizzative di carattere generale, in ossequio al principio di programmazione e di trasparenza dell'azione amministrativa.

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

L'attività di definizione dei requisiti e delle *professional skills* non costituisce dunque un atto gestionale, bensì un atto di indirizzo politico-amministrativo, volto a stabilire quali competenze siano necessarie per garantire l'efficace funzionamento delle strutture regionali. La successiva verifica del possesso dei requisiti in capo ai singoli candidati, l'istruttoria formale delle domande restano invece saldamente collocati, come sopra specificato, nella sfera di competenza delle strutture dirigenziali, in particolare della Direzione Generale per le Risorse Umane.

A conferma di ciò, va richiamata la stessa legge regionale n. 6 del 2024, che assegna alla Giunta un ruolo determinante nella individuazione degli incarichi dirigenziali e nella definizione dei criteri generali, prevedendo, al contempo, il necessario coinvolgimento degli organi dirigenziali nella fase applicativa e istruttoria. È dunque lo stesso legislatore regionale ad aver configurato un modello di governance che prevede una fisiologica interazione tra organo politico e struttura amministrativa, senza che ciò determini indebite commistioni di competenze.

Alla luce di tali considerazioni, non può parlarsi di violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, ma piuttosto di corretta applicazione della distinzione di funzioni: da un lato la Giunta, legittimata a esercitare la funzione di indirizzo attraverso la determinazione dei requisiti generali e dei criteri di conferimento, dall'altro la dirigenza, titolare della gestione concreta dei procedimenti comparativi e dell'attribuzione degli incarichi.

2. Commissioni, Verbali e Criteri di Valutazione.

La natura giuridica dei disciplinari adottati dall'Amministrazione regionale, nel caso di specie, in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, si inquadra nell'alveo degli "atti amministrativi generali", dotati di efficacia interna e volti a stabilire criteri direttivi idonei a vincolare l'esercizio del potere discrezionale. Essi non assumono rango normativo *stricto sensu*, ma costituiscono espressione della potestà di autorganizzazione e di auto-vincolo della Pubblica Amministrazione, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Considerato che, per assetto ordinamentale amministrativo, la discrezionalità amministrativa non può mai sconfinare nell'arbitrarietà, dovendo sempre rispettare i principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione, in tale prospettiva, i disciplinari in oggetto, hanno assolto ed assolvono alla funzione di incanalare l'attività amministrativa entro criteri predeterminati, garantendo trasparenza, legittimità ed efficienza dell'azione amministrativa.

Come già esplicitato, l'*iter* di valutazione delle istanze in oggetto è disciplinato dalla DGRC n. 479/2012 ed ss.mm.ii., integralmente richiamata nel verbale della Giunta regionale del 17/04/2025 con il quale si è preso atto della circostanza di non versare più in fase di "*prima applicazione*" del ridetto disciplinare (sono decorsi infatti 13 anni dalla data di adozione e prima applicazione dello stesso) e quindi con espletamento dell'istruttoria afferente alle domande pervenute in via telematica al competente Ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 2, del vigente disciplinare e agli Assessori al Lavoro

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

ed al Bilancio per la successiva sottoposizione alle valutazioni collegiali della Giunta, come da disposizioni del disciplinare medesimo. Pertanto, in piena applicazione del vigente disciplinare (adottato oltre dieci anni fa e non nell'imminenza della procedura *de qua*), essendo, come detto, ampiamente superata la cd "*fase di prima applicazione*", la Giunta regionale ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali, di primo livello, intermedi e delle unità semplici, nelle sedute del 04, del 10 giugno e del 06 agosto c.a.

La Giunta regionale, dunque, quale Organo deputato *ex lege* all'attuazione degli indirizzi strategici, ha provveduto all'attribuzione a carattere temporaneo degli incarichi dirigenziali, sulla base della valutazione del possesso di requisiti professionali, in linea con il programma politico-amministrativo in corso. Così come, specularmente, alla Giunta regionale spetta, peraltro, (L.R. 6/2024, art. 4) la fissazione e assegnazione degli obiettivi per l'attività della dirigenza e la verifica della rispondenza dell'attività gestionale dei dirigenti preposti alle Direzioni Generali e dei risultati da essi raggiunti, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti, in un'ottica circolare di programmazione-gestione-rendicontazione dei risultati conforme al nuovo assetto ordinamentale entrato in vigore in data 11.09.2025, al termine delle ridette procedure di interpello.

L'iter si è, pertanto, dipanato nella sua struttura fasica, concludendosi con il completamento del conferimento delle Strutture amministrative della Giunta regionale. La Corte dei Conti Lazio n. 66/2025 ha stabilito che: "*l'esercizio della discrezionalità tecnica può permettere di svolgere un'analisi contestuale e concreta dei profili dei candidati in relazione alla specificità dell'incarico, comunque insite nel curriculum della professionalità prescelta e prescritta nell'interpello della procedura*" ..."*il pieno rispetto della normativa, comporta, di conseguenza, l'osservanza implicita dell'art.1 della Legge n. 241/90, con il rispetto dei valori fondanti l'azione amministrativa e con la piena tutela dell'interesse pubblico e della legalità sostanziale, poiché la valorizzazione dell'esperienza pregressa specificamente afferente all'ufficio costituisce espressione della logica del buon andamento e dell'efficienza amministrativa*".

Alla luce di quanto sopra articolatamente esposto, emerge, *per tabulas*, che l'attività della Giunta regionale si sia svolta in rigorosa conformità ai dettami legislativi e regolamentari, all'esito di un iter legittimo e trasparente, nel rispetto del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Costituzione.

Ad ogni buon conto, in ottica di massima trasparenza, i **verbali delle procedure di interpello** sono disponibili per la consultazione da parte della Consiglieria, presso l'Ufficio - Conferimento incarichi dirigenziali (201.01.01) - nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

3. Trasformazione di Dirigenti Amministrativi in Dirigenti Avvocati. Insussistenza.

L'espletamento dell'attività amministrativa di conferimento degli incarichi dirigenziali è avvenuto, come detto, in ottemperanza ai dettami normativi e ordinamentali, in relazione, altresì, al conferimento degli incarichi dirigenziali dell'Ufficio Speciale dell'Avvocatura Regionale. La Giunta regionale, ex art. 18, comma 3 della L.R. n. 6/2024, ha provveduto alla valutazione del possesso dei requisiti professionali ed esperienziali richiesti dalla normativa. Il ruolo di Capo di Gabinetto, inoltre, non comporta espletamento di alcuna attività di gestione amministrativa, essendo così garantita la posizione di autonomia ed indipendenza che connota l'Ufficio Speciale Avvocatura. Ciò in conformità all'art. 1, comma 43 della Legge regionale n. 04/2011 per cui *"...È istituito il ruolo professionale degli avvocati della Regione Campania, nel quale sono inseriti di diritto gli avvocati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'area generale di coordinamento Avvocatura, iscritti nell'elenco speciale dell'albo professionale. È condizione per l'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione Campania l'accesso ai ruoli della stessa mediante pubblico concorso, previa iscrizione all'albo degli avvocati. In osservanza dell'autonomia organizzativa garantita dall'ordinamento forense, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'attività di lavoro degli avvocati compresi nel ruolo. Ove il concorso di accesso ai ruoli regionali non sia riferito al profilo di avvocato, nonché per l'accesso attraverso mobilità dall'esterno, comando e distacco da altre amministrazioni pubbliche, al fine dell'inquadramento nel ruolo degli avvocati della Regione sono richiesti: a) per l'inquadramento come funzionario avvocato, l'iscrizione all'albo e una specifica esperienza maturata per almeno un triennio nell'esercizio in via continuativa della professione legale; b) per l'inquadramento come dirigente avvocato, l'iscrizione all'albo dei cassazionisti"*, nonché all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale prevede che: *"la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale"* ed all'art. 18 della Legge regionale n. 6/2024 il quale stabilisce, al comma 3, che: *"All'Avvocatura regionale, nel rispetto della legge professionale forense, è preposto un Avvocato coordinatore individuato dalla Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 165/2001, tra avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle giurisdizioni superiori e iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati, in relazione a specifica professionalità acquisita nell'esercizio dell'attività legale per la Pubblica Amministrazione e di esperienza adeguata allo specifico incarico."*

Tali disposizioni normative ed ordinamentali sono poste proprio a presidio dell'autonomia e indipendenza dell'Ufficio e degli Avvocati operanti nello stesso, come enunciato nel medesimo comma 1 dell'art. 18 della succitata legge regionale. Pertanto, alcun obbligo di cancellazione dall'albo sussiste e, conseguentemente, risulta violato.

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

Tanto è cristallizzato in maniera granitica dal Dipartimento Funzione Pubblica che con **parere (prot. ULM_FP-0000765-P-05/07/2024)** ha affermato *“che nulla esclude che l’amministrazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possa procedere ad una diversa allocazione del personale dirigenziale in un momento successivo all’inquadramento in ruolo, reputandosi che, ove positivamente superata la valutazione circa il possesso delle competenze specifiche richieste dalla funzione in una determinata area, l’appartenenza al ruolo unico della dirigenza consenta la spendibilità delle competenze acquisite in ogni altro ambito dell’amministrazione ed ha riconosciuto che “codesta amministrazione ha evidenziato che con legge regionale 15 maggio 2024, n. 6, recante “Ordinamento ed organizzazione degli Uffici della Giunta Regionale”, è stato disciplinato il nuovo ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta Regionale e di quelli di diretta collaborazione degli Organi di Indirizzo Politico e che, conseguentemente, sarà a breve definita la nuova articolazione interna delle strutture di primo livello, rappresentando, inoltre, che gli incarichi dirigenziali delle relative strutture - ivi incluse quelle dell’Avvocatura regionale - saranno conferiti attraverso le procedure di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nel rispetto della disciplina organizzativa regionale di riferimento, contenuta - come evidenziato nella citata missiva in riferimento in b) – nella legge regionale n. 4 del 2011, ad oggi vigente, che stabilisce precisi requisiti di accesso e per l’inquadramento come funzionario avvocato e come dirigente avvocato nel ruolo degli avvocati della regione Campania, che costituiscono, allo stesso tempo, limite ed espressione dell’autonomia organizzativa. In tale quadro, non si hanno osservazioni in ordine alla manifestata intenzione di procedere al conferimento degli incarichi in questione con le modalità sopra descritte”.*

Per quanto concerne la presunta "illegittima novazione oggettiva del rapporto di lavoro" in relazione all'obbligo di cancellazione dall'albo professionale (*ex* art. 53 D.lgs. n. 165/2001), si ribadisce quanto sopra specificato. La normativa consente la partecipazione e l'assegnazione di incarichi in Avvocatura a dirigenti non-avvocati, purché iscritti all'albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici e incardinati nell'ufficio legale dell'Ente (L.R. n. 4/2011).

Non si comprende, inoltre, il riferimento all’istituto della novazione che, nell’ambito del diritto amministrativo, ha connotati differenti rispetto al diritto civile. Un fenomeno simile a quello novativo potrebbe, infatti verificarsi, in ambito amministrativistico, con riferimento ai provvedimenti di secondo grado (cd autotutela) ma non con riferimento ad atti nuovi, emessi *ex novo* e che alcun collegamento, funzionale, teleologico et similia ha col provvedimento originario. Nel caso di specie, infatti, si verte in tema di conferimento di incarichi dirigenziali a seguito di interpello pubblico ai sensi della precipua normativa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, cristallizzata nel TUPI (d. lgs n. 165/01 ed ss.mm.ii.). L'affermazione, peraltro, secondo cui l'incarico della UOS Contenzioso presso la Corte dei Conti, Corti di Giustizia UE e Ricorsi al DPR sarebbe stato conferito a un soggetto che non ne aveva fatto richiesta è priva di fondamento fattuale. L'incarico è stato

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

regolarmente e comparativamente assegnato a chi aveva presentato domanda per quella specifica struttura.

4. Legittimità del ricorso all'art. 19, comma 6, D.lgs. 165/2001 (Incarichi Esterni).

E' noto che il ricorso all'art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. n. 165/2001 non rappresenta un'opzione ordinaria, bensì una possibilità eccezionale e motivata, consentita dal legislatore al fine di garantire l'acquisizione di professionalità non reperibili all'interno dell'amministrazione. Tale meccanismo trova fondamento anche nell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto, che ammette incarichi esterni solo in presenza di comprovate esigenze specialistiche e in mancanza di idonee professionalità interne. La giurisprudenza e la Corte dei Conti (cfr. deliberazione n. 4/2022; Corte dei Conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 241/2024) hanno costantemente ribadito che l'affidamento esterno è legittimo proprio quando volto a soddisfare fabbisogni ad alto contenuto tecnico e non altrimenti fronteggiabili.

La Regione Campania si è conformata a tali principi. La D.G.R. n. 123/2025 ha espressamente previsto l'apertura a soggetti esterni soltanto per strutture caratterizzate da peculiarità specialistiche ed ha motivato il ricorso a tale strumento richiamando esigenze organizzative di rilievo strategico, quali la gestione dei progetti legati al PNRR, la transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Non si tratta, dunque, di una scelta indiscriminata, bensì di un intervento puntuale, debitamente giustificato e di limitata incidenza numerica.

L'Amministrazione ha legittimamente attivato e portato a compimento la procedura di interpello, altresì, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, d.lgs. 165/2001, non riverberandosi su tale procedura la presenza di graduatorie vigenti per l'accesso alla qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e con il conferimento di alcuni incarichi altresì a funzionari regionali, come per legge. Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza contabile: (Deliberazione Sez. Centrale di controllo n. 4/2022) *“l'eccezione prevista dal citato comma 6 (ndr art. 19 TUIP) individua quale dato caratterizzante il conferimento dell'incarico a persona sprovvista della qualifica dirigenziale la particolare e comprovata qualificazione professionale, rintracciabile in una delle tre categorie previste e, tra queste, “anche” quelle maturate nella titolarità di posizioni funzionali che abilitano all'accesso stabile ai ruoli dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni “ivi comprese quelle che conferiscono l'incarico”. La finalità della norma non è quella di premiare le professionalità interne, bensì quella di individuare un soggetto con formazione, preparazione ed esperienza adeguate rispetto all'incarico da ricoprire. Non è prevista una preferenza per i funzionari dell'Amministrazione conferente, ma neppure può escludersi che, in presenza di incarichi per i quali sono necessari particolari requisiti tecnici, nell'interesse dell'Amministrazione, la ricerca del profilo idoneo possa avvenire prima tra i propri funzionari in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e, successivamente, rivolgendosi all'esterno”*.

Del resto, la stessa Corte dei conti, in persona del Segretario Generale, nel disciplinare le modalità di conferimento di funzioni dirigenziali, ha fatto ricorso, ex plurimis, con avviso prot. SG – DECSG – 0000233 del 03.09.2025, ad un interpello pubblico direttamente aperto anche a candidati esterni: *“il presente interpello pubblico “aperto” viene emanato per la copertura di un posto di funzione dirigenziale non generale presso il Servizio Ispettivo... ed è rivolto ai dirigenti di ruolo della Corte*



201.00.00

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

dei Conti, ai dirigenti di ruolo delle Amministrazioni appartenenti al Comparto delle Funzioni centrali, stabilendo espressamente, all'art. 2 lettera e), "la posizione in ruolo, come criterio accessorio e non prevalente, per i dirigenti di ruolo della Corte dei conti".

5. Duplicazioni organizzative ed aumento dei costi. Insussistenza.

Si contesta, inoltre, integralmente l'assunto di duplicazione degli uffici e conseguente aumento dei costi. Si evidenzia che la L. R. n. 6/2024, che ha determinato il nuovo assetto organizzativo, è stata approvata dal Consiglio Regionale. Non si comprende, pertanto, perché l'interrogante che ha avuto modo di partecipare attivamente all'intero iter legislativo di adozione della norma, quale componente del ridetto Organo legislativo, non abbia sollevato nella sede a ciò istituzionalmente e funzionalmente deputata ossia l'Assise consiliare, le lamentate criticità, tanto in fase di discussione quanto di votazione della legge. Pertanto, sollevare tali rilievi in questa sede, attraverso un atto di interrogazione a risposta scritta, risulta tardivo, ultroneo, ridondante e palesemente strumentale rispetto al contesto in cui le statuizioni normative, di cui oggi si contesta l'applicazione, sono state assunte.

Ciò premesso, va sottolineato come tale legge ha comportato un accorpamento di uffici ed una rigorosa invarianza di spesa, come attestato dalla relazione tecnica al disegno di legge (prot. n. 94210 del 22/02/2024). In totale coerenza al vigente CCNL l'articolazione delle strutture (Direzioni generali, Avvocatura, Settori, ecc.) e delle figure dirigenziali è stabilita dagli artt. 3 e 4 della L.R. 6/2024 e non vi è stata alcuna duplicazione, bensì razionalizzazione delle stesse, con la previsione, peraltro, di un minor numero di Staff, oggi Settori, rispetto al precedente assetto ordinamentale.

6. Revoca del Concorso D.D. n. 44/2020 relativamente all'Area Legale. Legittimità.

Si evidenzia che, circa la più volte menzionata revoca del concorso pubblico per l'accesso a n. 6 posti di qualifica dirigenziale nell'area legale "DAL", il TAR Campania ha dichiarato, con **sentenza n. 541/2024**, improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il ricorso presentato da alcuni candidati allo stesso concorso pubblico, che avevano eccepito, tra l'altro, l'illegittimità della stessa revoca.

Tale circostanza ha confermato, quindi, in sede giurisdizionale la piena legittimità della revoca della stessa procedura concorsuale, divenuta oramai incontrovertibile, con formazione di giudicato implicito. Atteso tale giudicato risulta quindi irricevibile ogni doglianza in ordine alla medesima revoca.

A titolo meramente informativo giova comunque precisare che le revoca del concorso per l'area "DAL" si fondava sulle mutate esigenze organizzative e sulla soppressione degli uffici di destinazione, come disposto dalle summenzionate D.G.R. n. 561 e 562 del 2022. Sul punto la



201.00.00

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

giurisprudenza consolidata riconosce che la revoca di un concorso per mutamento dell'assetto organizzativo rientra nella sfera di discrezionalità dell'Amministrazione. Si evidenzia, inoltre, che la riorganizzazione dell'Avvocatura Regionale (D.G.R. n. 561/2022) è scaturita da una proposta formulata dal medesimo Ufficio Speciale (nota prot. n. 386874 del 26/07/2022), anche a seguito di interlocuzioni e richieste formulate dagli stessi Avvocati Regionali.

Attengono, invece, a un momento successivo le valutazioni organizzative adottate in sede di complessiva revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente effettuate in attuazione della L.R. n. 6/2024.

7. Valutazione di esperienza e contenzioso.

Le valutazioni per l'attribuzione degli incarichi sono avvenute nel rispetto dei criteri predeterminati ed enucleati nei vigenti Disciplinari regionali in materia, più volte sopra richiamati, e precisamente:

- Attitudini e capacità professionali del singolo dirigente;
- Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi precedentemente fissati;
- Natura e caratteristiche degli obiettivi prefissati per la specifica struttura da dirigere.

Criteri valutativi, quindi, stratificati e trasversali, che spaziano dal raggiungimento degli obiettivi alle singole capacità professionali, per una valutazione complessiva che tenga conto di criteri cd "oggettivi" e di criteri cd "soggettivi"; ma mai arbitrari. Non a caso la giurisprudenza amministrativa, ex plurimis, recentissima sentenza del TAR Liguria, n. 875/2025, ha rimarcato l'assunto per cui l'organo valutatore dispone di ampia discrezionalità nella valutazione, catalogazione e graduazione dei titoli. Come chiarito, infatti, altresì, dalla deliberazione della sezione Controllo della Corte dei Conti Lazio n. 66/2025, *"l'esercizio della discrezionalità tecnica può permettere di svolgere un'analisi contestuale e concreta dei profili dei candidati in relazione alla specificità dell'incarico, comunque insite nel curriculum della professionalità prescelta e prescritta nell'interpello della procedura" ... "il pieno rispetto della normativa, comporta, di conseguenza, l'osservanza implicita dell'art.1 della Legge n. 241/90, con il rispetto dei valori fondanti l'azione amministrativa e con la piena tutela dell'interesse pubblico e della legalità sostanziale, poiché la valorizzazione dell'esperienza pregressa specificamente afferente all'ufficio costituisce espressione della logica del buon andamento e dell'efficienza amministrativa"*



201.00.00

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Risorse Umane

8. Bilocazione di un Dirigente.

In ossequio alla sostenibilità finanziaria ed in ottica di contenimento della spesa pubblica, sono stati, peraltro, conferiti ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale, incarichi *ad interim*. Diversamente da quanto prospettato in termini di creazione di super strutture dirigenziali, con duplicazione dei costi, in ottemperanza ai pareri ARAN in materia, per l'espletamento dei ridetti incarichi non vengono corrisposti emolumenti aggiuntivi ai dirigenti incaricati, qualora si tratti di dirigente sovraordinato per una struttura sotto ordinata temporaneamente priva di titolare (ossia n. 32 posizioni sui 50 interim assegnati) (*interim cd verticale*), laddove viene riconosciuta soltanto la maggiorazione sull'indennità di risultato, a valere sul complessivo Fondo della Dirigenza, previo raggiungimento degli obiettivi, per gli *interim* di cui alla restante casistica, con un notevole risparmio di spesa per l'Amministrazione regionale. Ai sensi dell'articolo 64 del CCNL 16/7/2024 - Dirigenza Enti Locali- assumere *ad interim* le funzioni di una posizione dirigenziale vacante significa svolgere, per delega *lato sensu* intesa, le funzioni "gestionali" connesse *ratione materiae*.

10. Numero e qualità del contenzioso.

Ferma restando la giurisprudenza in materia, tra cui la sentenza del **TAR Puglia – Lecce, n. 209 del 12 febbraio 2025**, secondo cui gli atti defensionali, come i pareri legali successivi all'avvio di un contenzioso, restano **sottratti all'accesso** in quanto coperti dal "**segreto professionale**" (art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990), in un'ottica di trasparenza, si comunica che, allo stato, tutti i procedimenti cautelari relativi alle procedure di interpello hanno visto la Giunta Regionale **vittoriosa** (cfr. ordinanze n. 1035/25 e 1040/25 del TAR Campania; decreto n. 19518/21 del Tribunale di Napoli), con il ritiro della domanda cautelare da parte degli altri ricorrenti.

Tanto si doveva per quanto di esclusiva competenza.

Il Dirigente della U.O.S. 201.01.01
Dott. G. Filippone

Il Dirigente della U.O.S. 201.00.03
Dott.ssa Ornella Famiglietti

Il Direttore Generale per le Risorse Umane
Dott.ssa M. Messina